

Prot. n. 2438/2020/F/

Roma, 22 giugno 2021

Egregio Senatore  
Gianpaolo Vallardi  
Presidente della 9° Commissione Agricoltura del  
Senato

E-mail: [gianpaolo.vallardi@senato.it](mailto:gianpaolo.vallardi@senato.it); [comm09a@senato.it](mailto:comm09a@senato.it)

**Oggetto: AUDIZIONE FNOVI del 22.06.2021 presso la IX Commissione Permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica in relazione al DDL 1902 Disciplina delle professioni del settore cinofilo.**

Egregio Presidente,

a nome della FNOVI ringrazio per aver accolto la richiesta di Audizione presso la IX Commissione Agricoltura e produzione Agroalimentare, da Lei presieduta, nell'ambito del Disegno di Legge recante la disciplina delle professioni del settore cinofilo (A.S. 1902), al fine di rappresentare ai Senatori membri della Commissione le osservazioni che la Federazione desidera illustrare in merito alle misure previste dal sopra menzionato Disegno di Legge.

Siamo concordi nell'affermare la necessità di disciplinare le cosiddette professioni cinofile, ovvero le professioni non sanitarie che hanno come ambito di attività di educazione dei cani.

In linea generale concordiamo con la dichiarata intenzioni del DDL1902, auspicabilmente tenendo in considerazione la realtà già fortemente qualificata del settore e agendo sinergicamente con gli strumenti della normazione tecnica volontaria attualmente a disposizione: in particolare sarà necessario riferirsi al quadro normativo della Legge 4/2013 che disciplina le professioni non organizzate in ordini e collegi in cui si inseriscono le professioni cinofile. A nostra opinione, anche in base all'esperienza, è in innegabile che una corretta collaborazione nel rigoroso rispetto degli ambiti di competenza, tra medici veterinari e operatori del settore cinofilo può portare benefici e miglioramenti della convivenza fra cani ed esseri umani. La convivenza interspecifica richiede conoscenza dei linguaggi, il rispetto delle esigenze etologiche e la consapevolezza che solo attraverso il possesso responsabile è possibile prevenire comportamenti inadeguati sia del cane che del proprietario. L'enorme numero di cani ancora detenuti nei canili rifugio dimostra, fra le altre, quanto sia fragile il meccanismo di impegno assunto da proprietari che spesso si affidano ad acquisti frettolosi, magari on line.

La crescita culturale consentirà di riportare all'equilibrio una situazione al momento tutta orientata al soddisfacimento del desiderio di "avere un (certo tipo di) cane". L'obiettivo è chiaramente sul lungo periodo ma una norma che definisca chiaramente il ruolo, le responsabilità e i requisiti della formazione degli educatori è certamente di grande supporto. In questo senso è evidente come i percorsi formativi volontari per i proprietari, attuali o futuri, di cani siano un esempio di sinergia efficace tra medici veterinari esperti in comportamento che vengono supportati nelle lezioni pratiche da educatori. Va anche ricordata la sostanziale differenza tra comportamento patologico (definito dopo visita e quindi diagnosticato) e comportamento socialmente inadeguato del cane. Il primo è una patologia e come tale può essere diagnosticata solo da un medico veterinario, il secondo può essere evidenziato e corretto nell'ambito delle attività degli educatori.

Specificamente ricordiamo che la Legge 4/201. costituisce la normativa di riferimento in materia di 'professioni non organizzate in ordini o collegi' con la finalità di definire le attività professionali, e mettere ordine tra i professionisti non appartenenti ad Albi al fine di tutelare l'utente-consumatore. La L. 4/2013 prevede la possibilità di formare Associazioni di natura privatistica per le professioni senza albo, senza vincolo di rappresentanza esclusiva della professione, lasciando così sussistere la possibilità che ne esistano varie per la medesima figura. Altrettanto si richiama il ruolo di UNI, l'Ente nazionale italiano di unificazione che elabora e pubblica norme tecniche per tutti i settori e definisce, con il coinvolgimento dei principali *stakeholder*, la norma tecnica ovvero i requisiti di conoscenza, abilità e competenza, alla quale i professionisti possono volontariamente adeguarsi.

Segnaliamo la necessità che il DDL 1902 prenda in considerazione e possa recepire quanto indicato di seguito per punti, già per molti aspetti richiamati nel documento relativo all'audizione di UNI il 23 marzo u.s. presso questa commissione.

La norma tecnica UNI 11790:2020 "Attività professionali non regolamentate – Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilo nell'Area Comportamentale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza", è **l'unico riferimento normativo sull'argomento** citato nell'elenco delle norme di riferimento ex L. 4/2013 a cui si riferisce il MISE all'interno del proprio sito. Si riferisce coerentemente al contesto legislativo di riferimento (L. n. 4/2013, D.lgs. n. 13/2013 ed EQF del 2017), rispettando i principi della normazione quali trasparenza, apertura, consenso e terzietà.

Il CEN CWA 16979:2016 cui si riferisce il DDL, è un CEN Workshop Agreement, quindi un elaborato derivante da un accordo fra le parti. Non si tratta quindi di una norma, ma rappresenta una ristretta forma di consenso che non prevede i passaggi procedurali a cui sono soggetti i testi normativi veri e propri a livello nazionale ed internazionale, passaggi necessari a garantirne l'allargata forma di consenso, la terzietà e la trasparenza.

La norma UNI 11790:2020, possiede quindi **uno status normativo primario** rispetto al CEN CWA 16979:2016 e descrive nel dettaglio i requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei due profili professionali considerati (Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilo nell'Area Comportamentale).

In particolare, si sottolinea che nella norma UNI 11790:2020 l'Educatore è la figura di primo livello mentre l'Esperto cinofilo nell'Area comportamentale è la figura di secondo livello; per entrambi i profili professionali sono determinati puntualmente conoscenze, abilità

e competenze in maniera specifica e dettagliata e conseguentemente i requisiti di formazione formale, non formale e informale per ciascuna figura: con un livello di dettaglio e specificità non contemplato nel CEN CWA 16979.

Le figure professionali descritte nella norma UNI 11790:2020 si ascrivono a ambiti professionali distinti e ben delineati, in collaborazione tra loro e in particolare la figura di EsCAC individua con chiarezza le modalità di cooperazione con il Medico Veterinario Esperto in comportamento riferendo le patologie comportamentali alla competenza sanitaria e consolidando così i presupposti di un sistema di collaborazione con i Medici Veterinari auspicato anche dalla FNOVI.

Fonte UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE - UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE

Entrando nello specifico dei singoli articoli si segnalano le seguenti osservazioni:

- *Articolo 2 (Definizioni):*
  - Al comma 1, lettera b), in merito alla “Dog Training Professional Behaviour (DTP-B)” si fa riferimento alla specializzazione del professionista. Al riguardo si evidenzia come il termine “specializzazione” sia utilizzato in modo improprio, in considerazione del fatto che il DTP-B non è un titolo rilasciato dalle Università. Inoltre, la disposizione prevede che il ruolo del professionista sia finalizzato a lavorare con cani che necessitano di percorsi di rieducazione o recupero comportamentale. Riguardo a questo ultimo profilo, non è chiaro quale sia il soggetto che ha diagnosticato la necessità di predisporre dei percorsi di rieducazione o recupero comportamentale dei cani;
  - Al comma 1, lettera c), in riferimento all’ “operatore di canile” viene indicato come tale la figura che lavora all’interno di canili sanitari e comunali. In ordine a tale profilo, non si comprende se all’interno di questa definizione siano esclusi gli operatori che lavorano all’interno dei c.d. “canili rifugio”, compresi quelli convenzionati con i Comuni. Si evidenzia, infatti, che i “canili rifugio” sono numericamente maggiori rispetto ai canili sanitari e comunali sul territorio nazionale;
  - Al comma 1, lettera d), nel definire il “centro cinofili” ed i “centri che svolgono attività cinofila” si fa riferimento a strutture che svolgono prevalentemente l’attività con i cani. In tale contesto, è necessario conoscere quali altre attività siano (o passano essere) svolte all’interno dei centri sopracitati oltre a quelle effettuate con i cani.
  - Al comma 1, lettera e) nel fornire la definizione di “sport cinofili”, si chiede di sapere se sia stato valutato che in tale definizione rientri anche la cinofilia venatoria (caccia con il cane).

- *Articolo 3 (Figura professionale di addestratore, educatore e istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo):*
  - al comma 3 si specifica che la qualifica di DTP e DTP-B consente al professionista l'iscrizione nei registri degli enti di promozione sportiva e delle federazioni collegate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e all'ENCI, senza dover sostenere ulteriori esami. Non è chiaro se gli enti citati abbiano già approvato questa previsione;
  - al comma 4 si prevede che le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali possano istituire appositi registri di addestratori, educatori, istruttori cinofili, DTP e DTP-B. Al riguardo non è chiara quale sia la finalità dell'istituzione di questi registri.
  
- *Articolo 4 (Corsi di formazione):*
  - al comma 1 si prevede che i corsi per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B debbano avere una durata minima di 400 ore formative e che siano organizzati secondo quanto disposto dalla norma CEN CWA 16979/2016 in materia di formazione. In merito a tale profilo, non risulta chiaro quali siano gli enti preposti ad organizzare i corsi di formazione per il conseguimento della qualifica.
  
- *Articolo 5 (Organo di controllo presso l'Associazione italiana professionisti cinofili):*
  - al comma 1 si istituisce un apposito organo di controllo con funzioni giudicatrici e appellanti presso l'Associazione italiana professionisti cinofili, per garantire una corretta applicazione disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica. Al riguardo sarebbe opportuno specificare le ragioni a sostegno di questa scelta nonché conoscere la composizione di detto organo. Inoltre, non risulta evidente la terzietà e l'imparzialità in considerazione della natura dell'associazione, che nel proprio statuto si definisce associazione Ricreativa Culturale, pertanto non diversa da molte altre esistenti sul territorio.  
Questo organismo di controllo nelle intenzioni sarebbe arbitrariamente sovraordinato agli Organismi di certificazione.
  
- *Articolo 6 (Centri cinofili e centri che svolgono attività cinofila):*
  - al comma 2 si specifica che i centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofile, che si occupano di rieducazione o recupero comportamentale, devono avere al loro interno almeno un tecnico del comportamento cinofilo con qualifica DTP-B. Al riguardo si evidenzia che il percorso riabilitativo è una tematica di particolare delicatezza anche dal punto di vista di responsabilità professionale e civile. Solo un medico veterinario con particolari competenze in comportamento dei cani può valutare le condizioni psicofisiche di un soggetto "problematico", predisporre una diagnosi e definire l'opportuna terapia, che potrà poi essere co-gestita con il tecnico del comportamento cinofilo

- *Articolo 7 (Personale operante nei canili):*
  - al comma 1 si stabilisce che all'interno dei canili ci sia almeno un tecnico del comportamento cinofilo con qualifica DTP-B ogni 250 cani, il quale ha il compito di formare e valutare gli operatori e volontari del canile, a cui viene conferito un apposito certificato di idoneità. In ordine a tale profilo si evidenzia come non sia possibile ipotizzare il rilascio di un certificato di idoneità da parte di un tecnico del comportamento. Pertanto, si ritiene opportuno che vengano definiti i contenuti della formazione erogata dal tecnico;
  - al comma 2 si prevede che le associazioni e gli enti che decidono di partecipare ai bandi di gara per la gestione dei canili devono garantire nel proprio organigramma almeno un operatore DTP-B e un numero di operatori DTP proporzionali al numero degli animali ospitati. Al riguardo, pur riconoscendone l'utilità non si concorda con la previsione di contingenti minimi di DTP negli organigrammi di Enti o Associazioni che partecipano ai bandi di gara. Per la corretta gestione delle patologie comportamentali resterà indispensabile ricorrere alla figura del medico veterinario "esperto del comportamento animale" definito ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009. Lo stesso se del caso potrà essere affiancato nel percorso educativo da DTP-B. ne segue che la presenza, di un tecnico di comportamento cinofilo potrebbe essere un auspicio e non una prescrizione.

Distinti saluti.

Il Presidente FNOVI  
Gaetano Penocchio

